



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 89
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 103/A, 104/A, 105/A e 106/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 731 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Claudio STEFANI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Veneto, e Giuseppe RUZZA, Presidente del Comitato Regionale Veneto, avente ad oggetto la seguente condotta:

Claudio STEFANI per avere, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto (carica ricoperta ininterrottamente dall'anno 2001) cui sono demandate le funzioni di controllo sull'attività economico-finanziaria del predetto Comitato Regionale, intrattenuto di fatto rapporti professionali con Società affiliate appartenenti al Comitato Regionale Veneto attraverso la Società "Stefani Consulting S.r.l." di cui lo stesso risulta essere Amministratore Unico e legale rappresentante, promuovendo tale attività libero professionista presso le Società affiliate mediante la pubblicizzazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della "Società Stefani Consulting S.r.l." in ragione di regolare contratto di sponsorizzazione e mediante la partecipazione a incontri formativi organizzati dal Comitato Regionale Veneto in cui lo stesso interveniva in qualità di libero professionista, nonché inoltre per avere gestito in via fatto la Società A.C. Nove Stefani Consulting SSD a r.l. allo stesso comunque riconducibile sotto il profilo sia gestionale che economico con riferimento a tutto il periodo non coperto da prescrizione ai sensi dell'art. 25 Codice di Giustizia Sportiva; venendo meno al suo dovere di terzietà ed imparzialità con riguardo alle funzioni di controllo delegate all'Organo dallo stesso presieduto, a causa di una evidente e reiterata posizione di incompatibilità di fatto a far data dalla stagione sportiva 2008/2009 fra l'altro, a causa dei rapporti professionali e per la funzione svolta nella Società A.C. Nove Stefani Consulting S.S.D. come sopra indicati;

Giuseppe RUZZA per avere, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva in relazione all'art. 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Veneto, promosso l'attività professionale del Dott. Stefani Claudio presso le Società affiliate mediante la organizzazione di incontri formativi in cui lo stesso partecipava in qualità di libero professionista ed esperto di problematiche fiscali connesse alle Società Sportive; inoltre per aver stipulato in data 28.10.2014 un contratto di sponsorizzazione con la Società "Stefani Consulting S.r.l.", di cui il Dott. Stefani Claudio è Amministratore Unico e legale rappresentante, che prevede la pubblicazione sul sito ufficiale del Comitato Regionale Veneto della pubblicità inerente l'attività professionale della Società suddetta con l'intento di promuovere tale attività presso le Società affiliate, così ricevendo un introito economico da parte di Società riconducibile al soggetto che istituzionalmente doveva provvedere al controllo gestionale ed economico del Comitato Regionale Veneto; e per avere omesso altresì, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND che prevedono anche una autonomia economico-finanziaria del suddetto Comitato Regionale, ogni verifica sulla persistenza dei requisiti

di compatibilità delle predette attività professionali e societarie del Dott. Claudio Stefani con la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il Comitato Regionale Veneto, omissione che ha favorito una alterazione in via di fatto del necessario carattere di terzietà e imparzialità del predetto Organo nell'esercizio dei doveri di controllo sull'attività economico-finanziaria del Comitato Regionale Veneto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Claudio STEFANI e Giuseppe RUZZA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Claudio STEFANI e di 2 mesi e 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Giuseppe RUZZA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sig.ri MARCO FASSONE in qualità di Direttore Generale della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, GIULIANO RUSCA in qualità di Responsabile dell'Attività di Base per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, SAKHO ABOUBACAR tesserato in qualità di giovane calciatore per la società FC INTERNAZIONALE e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. MARCO FASSONE per aver: **1)** in violazione dell'art. *1bis*, comma 1 e dell'art. 10, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 40, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2237733 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 17.10.2013 relativo al giovane calciatore SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza avere richiesta la necessaria autorizzazione essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Emilia Romagna) e da Provincia non confinante con quella di Milano; **2)** in violazione di cui agli art. *1bis*, comma 1, e 10, commi 2 e 4, del C.G.S., e all'art. 39, comma 2 delle NOIF e artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante della società FC INTERNAZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2655469 relativo al giovane calciatore SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, successivamente depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 25.08.2014, senza che lo stesso sia stato contestualmente sottoscritto anche dalla madre del predetto giovane calciatore, Sig.ra SOUMAH AICHA MAFORY, la quale risulta esercitare la podestà genitoriale unitamente al padre Sig. AMARA SAKHO; **3)** violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 4 del C.G.S., art. 26, comma 1 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica e agli artt. 31, commi 1 e 3, 96 e 100 delle NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in data 24.10.2013 nella qualità di Direttore Generale, con poteri di legale rappresentante, della società FC INTERNAZIONALE MILANO, un accordo economico con la U.S. Reggio Calcio ASD attinente al riconoscimento di somme in ragione dell'avvenuto tesseramento del giovane calciatore categoria "esordienti" SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, in contrasto con la normativa di settore;

Sig. GIULIANO RUSCA per aver, in violazione dell'art. *1bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n° 1 del predetto SGS, stagione 2013/2014 (art. 2.4 lett. p) e art. 3.6), per aver in qualità di Responsabile dell'Attività di Base della FC INTERNAZIONALE MILANO, sottoposto nell'estate dell'anno 2013 il giovane calciatore tesserato nella categoria "esordienti" SAKHO ABOUBACAR, nato il 22.11.2002, a "provini" ed allenamenti di selezione organizzati dalla società FC INTERNAZIONALE MILANO in assenza delle prescritte autorizzazioni;

Sig. SAKHO ABOUBACAR per aver: **1)** in violazione dell'art. *1bis*, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., e dell'art. 40, comma 3, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società FC INTERANZIONALE MILANO, il tesseramento n° SG2237733 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 17.10.2013, in assenza dei requisiti

previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della resistenza dell'intero nucleo familiare nella Regione Lombardia da almeno sei mesi prima del citato tesseramento in assenza della necessaria autorizzazione, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Emilia Romagna) e da Provincia non confinante con quella di Milano; 2) violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2 del C.G.S., e all'art. 39, comma 2 delle NOIF e agli artt. 7 e 16 dello Statuto, per aver sottoscritto in favore della società FC INTERNAZIONALE MILANO il tesseramento n° SG2655469 depositato presso la Delegazione Provinciale di Milano della FIGC in data 28.08.2014, senza che lo stesso sia stato sottoscritto anche dalla madre Sig.ra SOUMAH AICHA MAFORY che risulta esercitare la podestà genitoriale unitamente al padre Sig. AMARA SAKHO; 3) violazione di cui all'art 1bis, comma 1, del C.G.S. e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n° 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2013-2014 (art. 2.4 lett. P) e art. 3.6), per aver, in qualità di calciatore tesserato nella categoria "esordienti" preso parte nell'estate dell'anno 2013 a "provini" ed allenamenti di selezione organizzati dalla società FC INTERNAZIONALE MILANO in assenza delle prescritte autorizzazioni; 4) violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentato alla convocazione disposta dalla Procura Federale per i giorni 7.03.2015, 10.03.2015 e 02.04.2015, senza documentare un legittimo impedimento, ancorché ritualmente convocato sottraendo volontariamente al suddetto procedimento fatti e notizie rilevanti sotto il profilo della disposta attività di indagine;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S. in quanto società di appartenenza dei deferiti al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARCO FASSONE in proprio e per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO nella qualità di legale rappresentante, dal Sig. GIULIANO RUSCA e dal Sig. SAKHO ABOUBACAR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di € 14.000,00 nei confronti del Sig. MARCO FASSONE, 40 giorni di inibizione nei confronti del Sig. GIULIANO RUSCA, 4 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015-2016 nei confronti del Sig. SAKHO ABOUBACAR e € 20.000,00 di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO.

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/A

- Vista la comunicazione della Procura Generale dello Sport – CONI - relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 913 pf 13-14 e n.° 172/F del 6/10/2014 adottato nei confronti del Sig. Giacomo Luca FICHERA, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società NIZZA MILLEFONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo Luca FICHERA per aver, in violazione degli artt. 1 bis e 22, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, al termine della gara valevole per il Campionato di 1^ Categoria – girone D, NIZZA MILLEFONTI – VIANNEY disputatasi il 13 aprile 2014, preso parte ad una rissa tra giocatori e dirigenti delle due squadre e per aver fatto accesso all'area degli spogliatoi in pendenza di squalifica per la giornata di gara;

- vista l'informazione trasmessa dalla Procura Generale dello Sport;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo Luca FICHERA;
- visto il parere favorevole all'istanza da parte del Vice Procuratore Generale dello Sport;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione della squalifica per 5 giornate di gara nei confronti del Sig. Giacomo Luca FICHERA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 811 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Matteo COCCO, allenatore della società A.S.D. PROGETTO ATLETICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Matteo COCCO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in riferimento al Comunicato Ufficiale n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015 ed in relazione al combinato disposto degli artt. 7, 10 e 17 del Regolamento del Torneo denominato "1° TORNEO DI NATALE", omesso scientemente ogni opportuna sorveglianza ed ogni necessaria cautela al fine di impedire le violazioni regolamentari verificate e contestate dall'attività ispettiva del Collaboratore S.G.S., Sig. Vittorio BERTONE, autorizzando, al termine della gara ASD ATHLETIC CLUB LIBERI – ASD PROGETTO ATLETICO del 24/12/2014, valevole per il 3° e 4° posto, al fine di procedere a determinare la squadra vincente del predetto Torneo, l'effettuazione di calci di rigore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Matteo COCCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Matteo COCCO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio